

STATUTO

KEPOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA DON GIUSEPPE
ARCANGELI 2

Numero REA: PO - 482906

Codice fiscale: 01917170977

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n. 49099/12610-----
-----STATUTO-----
denominazione sede durata-----
art. 1 Denominazione Sede-----
E' costituita, con sede nel Comune di Prato, la Società
cooperativa denominata **"KEPOS - Società cooperativa sociale -
ONLUS"**.-----
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei
modi e termini di legge.-----
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per
azioni in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica.-----
art. 2 - Durata-----
La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
straordinaria.-----
scopo oggetto-----
art. 3 Scopo-----
La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo
e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità
alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari
ed educativi.-----
La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la
gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci
prestano la propria attività lavorativa, continuità di
occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,
professionali.-----
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene
esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di
rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli
Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa
deve essere retta e disciplinata dai principi della
mutualità.-----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
mutualistici, i soci potranno instaurare con la cooperativa
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o
autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,
ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione
italiana.-----
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi non soci.-----
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo
sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone
di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la
ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-----

art. 4 Oggetto-----

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione, stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi, di:-----

attività ricreative e del tempo libero;-----

attività e servizi di riabilitazione;-----

centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;-----

servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, il lavoro o altre strutture di accoglienza;-----

attività di formazione professionale e consulenza;-----

attività di orientamento scolastico e professionale;-----

attività e servizi propedeutici all'integrazione socio-occupazionale e lavorativa;-----

attività e servizi propedeutici all'integrazione scolastica;-----

attività di progettazione e produzione di beni e servizi;-----

attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----

attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;-----

gestione negozi e spacci, anche in forma ambulante, per la vendita al dettaglio e all'ingrosso;-----

produzione e vendita di oggettistica ed elaborati in genere;-----

gestione attività di raccolta materiale di recupero.-----

l'organizzazione e gestione di servizi socio sanitari;-----

Il tutto con i limiti previsti per le attività riservate e le professioni liberali.-----

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.-----

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità Europea.-----

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e

sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----
La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro.-----
Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa.-----
La Cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo statuto e dai Regolamenti sociali.-----
La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.-----
Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.-----
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.-----
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.-----
soci-----
art. 5 - Numero e requisiti dei soci-----
Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-----
Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.-----
Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.-----

Possano essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.-----

art. 6 - Procedura di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:-----

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;-----

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;-----

c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;-----

d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;-----

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.-----

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:-----

1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;-----

2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;-----

3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;-----

4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.-----

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel

regolamento di cui al successivo articolo 26.-----
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.-----

art. 7 - Obblighi dei soci-----

I soci cooperatori sono obbligati:-----

a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;-----

b) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;-----

c) a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;-----

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa-----

art. 8 - Divieti-----

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.-----

art. 9 - Diritti dei soci-----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

art. 10 soci speciali-----

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

a) alla loro formazione professionale;-----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 10 per cento di quella prevista per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere

eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.-----
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
dall'articolo 2545-bis del codice civile.-----
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla
legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha
effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto
mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.-----
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della
data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,
nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente
statuto.-----
Alla data di scadenza del periodo di formazione od
inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti
che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,
come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,
egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione
professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti
dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di
partecipazione all'attività economica della cooperativa,
finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve
comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio
ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli
effetti previsti dall'articolo 6-----
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il
consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento
di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i
termini e le modalità previste dall'articolo 13-----
recesso decadenza esclusione-----
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,
decadenza, esclusione e per causa di morte.-----
art. 11 Recesso-----
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il
socio cooperatore:-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di
lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato
per qualsiasi motivo;-----
c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire
nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 60
giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale
corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso
non effettuate.-----
Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro
sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano
i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimino il recesso.-----
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

art. 12 Decadenza-----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:-----

a) interdetti o inabilitati o falliti;-----

b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;-----

c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;-----

d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----

e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.-----

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.-----

art. 13 Esclusione-----

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;-----

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;-----

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;-----

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati dolosi;-----
g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;-----
h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----
i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;-----
j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;-----
k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.-----
art. 14 Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione.-----
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.-----
Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedenti articoli 3 e 6.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.-----
art. 15 Liquidazione dei soci-----
I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazioneeventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.-----
In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta

scritta dell'interessato.-----
art. 16 Morte del socio-----
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.-----
art. 17 Modalità liquidazione-----
I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.-----
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.-----
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.-----
Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari-----
art. 18 Soci finanziatori-----
Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.-----
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.-----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----
art. 19 Conferimenti dei soci finanziatori-----
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.-----
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.-----
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.-----
A versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.-----

art. 20 Trasferimento azioni dei soci finanziatori-----
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.-----
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----
Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.-----
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.-----
art. 21 Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.-----
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.-----
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.-----
Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----
Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che

essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

art. 22 Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori.-----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-----

La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.-----

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo

corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

art 23 Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale-----

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.-----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.-----

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

art. 24 Assemblea speciale dei soci finanziatori-----

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.-----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.-----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.-----

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.-----

art. 25 Altri strumenti finanziari-----
Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la
Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti
finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi
degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.-----
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea
straordinaria, sono stabiliti:-----
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario-----
- le modalità di circolazione-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai
fini del collocamento dei titoli.-----
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo
rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme
di legge e dal precedente art. 24.-----
trattamento economico dei soci cooperatori-----
art. 26 Regolamento-----
In considerazione della peculiare posizione giuridica del
socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di
lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il
relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di
amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei
soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.-----
Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere
economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali
l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e
stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----
Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in
caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto
delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.-----
Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei
soci.-----
art. 27 Ristorni-----
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del
ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle
disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito
regolamento.-----
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti
dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -

debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.-----
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----
a. in forma liquida;-----
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;-----
c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.-----
Fatto salvo quanto sopra, è vietata la distribuzione di dividendi ai soci e le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della cooperativa né in occasione dello scioglimento della cooperativa.-----
patrimonio sociale-----
art. 28 Patrimonio-----
Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
da un numero illimitato di quote dei soci operatori, ciascuna di importo non inferiore a 25 euro, e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;-----
dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;-----
dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;-----
dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;-----
f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----
Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----
art. 29 Versamento delle quote dei soci operatori-----
Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:-----
a) almeno il 30 %, all'atto della sottoscrizione;-----
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di

Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni uno.-----
art. 30 Trasferibilità delle quote dei soci cooperatori-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute.-----
art. 31 Bilancio-----
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio
d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio,
previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai
principi di legge.-----
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni
qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di
amministrazione in sede di relazione sulla gestione.-----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle
modalità previste dal precedente articolo 27 e,
successivamente sulla distribuzione degli utili annuali
destinandoli:-----
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella
prevista dalla legge;-----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.
59, nella misura del 3%;-----
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31
gennaio 1992, n. 59;-----
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale
effettivamente versato in misura non superiore al limite
stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei
requisiti mutualistici;-----
f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci
finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di
partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità
stabiliti dal presente statuto;-----
g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28-----
Organi sociali-----
art. 32 Assemblee-----
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver
luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----
art. 33 Modalità di convocazione-----
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee
ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine
del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della
seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore
dopo la prima.-----

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.-----
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----
L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.-----
art. 34 Assemblea ordinaria-----
L'Assemblea Ordinaria:-----
a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----
b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21 e alla relativa delibera di emissione;-----
c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;-----
d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;-----
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;-----
g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;-----
h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;-----
i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 (centoventi) giorni, ed eccezionalmente, quando particolari

esigenze lo richiedano, entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.-----
L'assemblea straordinaria delibera:-----
1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;-----
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;-----
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;-----
4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.-----
art. 35 Validità delle assemblee-----
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----
art. 36 Votazioni-----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.-----
art. 37 Diritto di voto-----
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.-----
Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.-----
Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.-----
I soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.-----
I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.-----
La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.-----
art. 38 Verballi-----
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.-----
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due

scrutatori.-----
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.-----
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.-----
art. 39 Assemblee separate-----
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.-----
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.-----
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.-----
Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.-----
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.-----
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.-----
Tutti i delegati debbono essere soci.-----
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.-----
art. 40 Consiglio di Amministrazione-----
Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 2 (due) a n° 7 (sette) consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci operatori.-----
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.-----
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano

formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.-----

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.-----

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.-----

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;-----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;-----
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare

crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;-----
e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----
g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;-----
h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----
j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----
k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;-----
l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.-----
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----
art. 41 Sostituzione degli amministratori-----
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.-----
art. 42 il presidente-----
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.-----

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.-----
art. 43 il collegio sindacale-----
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.-----
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.-----
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-----
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.-----

art. 44 Controllo contabile-----
Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.-----
art. 45 Clausola arbitrale-----
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Prato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.-----
L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto).-----
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.-----
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.-----
Si applica il disposto dell'articolo 34 del presente statuto.-----
scioglimento e liquidazione-----
art. 46 Scioglimento-----
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.-----
art. 47 Devoluzione patrimonio-----
In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.-----
disposizioni generali-----
art. 48 Regolamenti interni-----
Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dei soci riuniti in
assemblea.-----
art. 49 Clausole mutualistiche-----
Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 28, 31, 47
del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di
fatto osservate.-----
F.to Tamara Michelini-----
F.to Renato D'Ambra notaio-----